

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4308 del 04/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a stoccaggio e lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4434 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a stoccaggio e lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 18/08/2016, acquisita al Prot. Com.le 19301 e da Arpae ai PGFC/2016/12434 e PGFC/2016/12435 del 23/08/2016, da **ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.** nella persona di Vittorio Caligari in qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a stoccaggio e lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 15/09/2016 Prot. Com.le 21532 acquisita da Arpae al PGFC/2016/13657, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le n. 25583 del 29/10/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15825, il Responsabile dell'endoprocedimento S.U.A.P. del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 18.08.2016 ed assunta al protocollo comunale al n° 19301/2016, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 25336 del 27/10/2016 a firma del Responsabile LL.PP. - Servizi Manutentivi, Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, ad oggetto *“Nulla Osta scarico acque reflue industriali. Autorizzazione Unica Ambientale -ORTOFRUTTA CALIGARI & BABBI SRL”*, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/15812;

**Dato atto** che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'atto comunale di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03762050403), nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17, per l'insediamento **adibito a stoccaggio e lavorazione prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Ezio Bevilacqua n.17.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

### **PREMESSA**

Vista:

- l'istanza AUA presentata dalla Ditta ORTOFRUTTA CALIGARI & BABBI SRL, relativamente all'attività di stoccaggio e lavorazione prodotti ortofrutticoli ubicato in via E. Bevilaqua 17, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale al n. 19301 in data 18/08/2016;
- il parere favorevole n. 111299 di HERA SpA, pervenuto al Comune di Savignano sul Rubicone in data 13/10/2016 Prot. 24018;
- il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- la L. 319/76 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico:	ORTOFRUTTA CALIGARI & BABBI SRL
Indirizzo insediamento da cui ha origine lo scarico	Via E. Bevilaqua 17- Savignano sul Rubicone
Destinazione uso insediamento	lavorazione prodotti ortofrutticoli
Potenzialità insediamento:	1500 mc/anno – 7 mc/giorno
Tipologia scarico:	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico:	Fognatura nera tipo "A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento:	Depuratore Bastia, via Rubicone Destra – Savignano s/R.

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio finocchi e condense cella frigorifera.**
- 2) Le acque di lavaggio contenute all'interno delle vasche potranno essere convogliate alla griglia di raccolta esclusivamente attraverso un sistema stabile di collettamento.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Entro tre mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Qualora l'esito di tali analisi dovesse evidenziare il superamento dei limiti ammessi, la ditta dovrà dotarsi di un apposito sistema di pretrattamento delle acque reflue, la cui installazione sarà comunque soggetta ad approvazione da parte degli enti competenti.
- 5) Le portate ammesse in fognatura sono pari a: **1500 mc/anno- 7 mc/giorno.**
- 6) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

- 7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Qualora vengono collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**